Esente da bollo art. 27-bis Tabella A DPR 642/72.

CONTRATTO DI APPALTO
PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA
PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CORONINI CRONBERG
CUP B86C22000140006 CIG Z183C73248

TRA

Fondazione Palazzo Coronini Cronberg Onlus con sede legale in Gorizia in persona del Presidente dott. Rodolfo Ziberna C.F. ZBRRLF61S29E098M domiciliato per la sua carica a Gorizia, presso la sede della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg Onlus, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente la Fondazione per il presente atto, di seguito committente

E

dott.ssa Federica Codromaz, nata a Gorizia il 02/10/1986, libero professionista esercitante come ditta individuale **Codromaz Federica Soluzioni Archeologiche** con sede legale in Monfalcone, via Nievo 24 C.F. CDRFRC86R42E098C Partita IVA 01185280318, di seguito affidatario.

PREMESSO CHE

1. La fondazione Palazzo Coronini Cronberg beneficia di un finanziamento con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del Ministero della Cultura, Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), Componente 3 (Turismo e Cultura 4.0), Investimento 2.3 (Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici) per eseguire gli interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e promozione del parco Coronini Cronberg come da Disciplinare sottoscritto dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg onlus in data 12/10/2022;
2. tra gli interventi necessari, disposti come prescrizione dell'autorizzazione MIC|MIC_SABAP-FVG_UO2|11/05/2023|0009423-P della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia relativa ai lavori in oggetto, rientra la sorveglianza da parte di operatori archeologici qualificati durante le operazioni di scavo in terreno non di riporto;
3. con determina del 20/09/2023 la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg ha disposto:
    - di aggiudicare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), alla ditta individuale Codromaz Federica Soluzioni Archeologiche con sede in Monfalcone via Nievo 24, CF: CDRFRC86R42E098C, P.IVA 01185280318, il servizio

di sorveglianza archeologica nel corso dei lavori di riqualificazione del parco Coronini Cronberg in Gorizia, Finanziamento con fondi del PNRR;

- che l'importo del servizio è pari a euro 4.400,00 compresi gli oneri previdenziali ed esente da IVA;
- di dare atto che si provvederà alla stipula del contratto tramite scrittura privata.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante della presente scrittura privata, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il committente concede all'affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di sorveglianza archeologica comprensiva di:

- sorveglianza archeologica eseguita da un archeologo abilitato e dotato di tutte le attrezzature necessarie sulla stima di n. 80 giornate lavorative da svolgersi anche in giornate non consecutive;
- stesura della relazione tecnica finale per la Soprintendenza compreso il caricamento sul sistema RAPDOR.

Articolo 2 – Modalità di svolgimento delle prestazioni

L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

Le prestazioni affidate saranno svolte in stretta collaborazione con i Progettisti e con il responsabile del procedimento, ing. Mario Causero.

Per le operazioni di sorveglianza archeologica, in caso di interruzione dei lavori, l'archeologo andrà avvisato con almeno 24 ore di anticipo. In caso di lavorazioni in giornate non consecutive, la presenza dell'archeologo andrà concordata con almeno 24 ore di preavviso.

Articolo 3 – Collaboratori dell'affidatario

L'affidatario potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del committente per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta. Il committente sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte l'affidatario, responsabile nei confronti del committente.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del committente e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo Articolo 6.

Articolo 4 – Riservatezza e diritti sugli atti prodotti

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre l'Incaricato espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per gli atti prodotti in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Committente che ne può disporre liberamente, dopo la totale liquidazione delle competenze. Restano all' affidatario la paternità di ideazione, i diritti non patrimoniali e di pubblicazione.

Articolo 5 – Termini di tempo per l'ultimazione del servizio.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

Il servizio affidato deve essere svolto nel corso delle operazioni di scavo in terreno non di riporto e la redazione della relazione scientifica obbligatoria finale, da consegnare in Soprintendenza, dovrà essere ultimata e caricata sul sistema RAPDOR entro trenta giorni dalla conclusione definitiva delle lavorazioni.

Eventuali proroghe al suddetto termine potranno essere concesse ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, previa motivata richiesta dell'affidatario, qualora dette proroghe non comportino ritardi al cronoprogramma della esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento con i fondi del PNRR.

Articolo 6 – Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto dal committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto è quantificato "a corpo" ed è pari a € 4.400,00 compresi oneri previdenziali ed esente da IVA in quanto l'affidatario ha dichiarato di essere "forfettario" e pertanto la prestazione sarà effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.

Articolo 7 – Pagamento

Il pagamento avverrà a saldo in unica soluzione ad avvenuta ultimazione della prestazione a regola d'arte, previa emissione della relativa fattura elettronica.

La fattura elettronica dovrà essere intestata alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg onlus Viale XX Settembre 14 – 34170 Gorizia - p.iva e cod. fisc. 00456540319 Codice destinatario: USAL8PV

Nella descrizione della prestazione della fattura elettronica dovrà essere riportata la seguente dicitura: "*Documento contabile finanziario a valere sul PNRR - intervento PNRRM1C3I - Investimento 2.3. - Progetto "Restauro e riqualificazione parco Fondazione Palazzo Coronini Cronberg Onlus" – CUP B86C22000140006 – CIG Z183C73248*"

Articolo 8 – Garanzie e copertura assicurative

Data la limitata importo e i ridotti termini di tempo per la realizzazione del servizio non si prevede la garanzia di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 9 – Penali

In caso di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: 1 ‰ (uno per mille) del compenso per ciascun giorno di ritardo.

È fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Articolo 10 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto può essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile in caso di:

a) mancata presenza, senza giustificazione, alle operazioni di scavo in terreno non di riporto.

È sempre facoltà del Committente di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni inerenti e conseguenti.

Nei casi previsti dall'art. 108, comma 4, del Codice, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'incaricato rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile unico del procedimento gli assegna un termine di 15 giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il

termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Soggetto incaricato, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali ed il risarcimento di tutti gli eventuali danni inerenti e conseguenti.

Articolo 11 - Recesso

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso, l'Incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 12 – Responsabilità verso terzi

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose del committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario è coperto da apposita polizza per assicurazione della responsabilità civile professionale a copertura delle perdite patrimoniali subite da terzi in conseguenza di errori od omissioni nell'esercizio delle attività svolte da professionisti con la società Italiana Assicurazioni polizza n. 2023/07/6307561 per un massimale di € 500.000. L'affidatario sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il massimale della predetta polizza.

Articolo 13 – Incompatibilità

Per l'Incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'iscrizione all'Elenco dei Professionisti dei beni culturali di cui al D.M. 244/19.

Al riguardo l'Incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Committente.

Articolo 14 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Incaricato e il Committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Gorizia.

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Incaricato si assume gli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico. Qualora l'Incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente disciplinare si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3. Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A. ai sensi dell'art.3 comma 8 della Legge 136/2010.

Ai sensi dell'art.3 della succitata legge 136/2010 e successive modifiche, il codice identificativo di gara (CIG) cui si riferisce la fornitura oggetto del presente contratto è quello riportato nell'oggetto.

Articolo 16 – Norme e prescrizioni conseguenti al finanziamento del servizio con fondi del PNRR

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta di essere a conoscenza che per l'appalto oggetto del presente contratto l'ente appaltante beneficia di un finanziamento con fondi del PNRR (Finanziato dall'Unione Europera – NEXGenerationEU), come riportato in premessa, e che ne conseguono gli obblighi e le prescrizioni specifici, tra cui:

- di rispettare le condizionalità PNRR, gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR

- di rispettare i vincoli derivanti dall'applicazione del principio del DNSH di cui all'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01*(Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio* «*non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*) e la circolare MEF RGS n. 32/2021 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;

- di rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l'inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti e le relative modalità di controllo e verifica;

- di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Articolo 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio al D.Lgs. 36/2023 nonché alle disposizioni del Codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Articolo 16 – Elezione di domicilio

L'Incaricato, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso la sede della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg in Viale XX settembre 14 34170 Gorizia.

Articolo 16 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione del contributo previdenziale per la parte a carico del Committente e dell'eventuale IVA, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Incaricato.

Si intendono altresì a carico dell'Incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

Articolo 17 – Codici fiscali delle parti, comunicazioni

Ai sensi delle vigenti disposizioni sull'anagrafe tributaria, le parti dichiarano che Codice Fiscale e Partita IVA sono:

Fondazione Palazzo Coronini Cronberg: C.F. e part. IVA 00456540319

Codromaz Federica Soluzioni Archeologiche C.F. CDRFRC86R42E098C Part. IVA 01185280318

Ai fini del presente contratto saranno efficaci esclusivamente le comunicazioni inviate allo scrivente al seguente indirizzo: Fondazione Palazzo Coronini Cronberg – Viale XX settembre 14 34170 Gorizia – PEC: : fondazionecoronini@pecimprese.it

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali

La Fondazione Palazzo Coronini Cronberg Onlus assicura di trattare i dati personali dell'Appaltatore per le seguenti finalità: a) Finalità connesse e strumentali all'instaurazione ed esecuzione del Contratto; b) finalità amministrativo - contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, ecc.); c) tutela dei diritti ed interessi legittimi della Fondazione o di terzi; d) l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari. La base giuridica del trattamento dei dati personali dell'Appaltatore per le finalità ex lett. (a) e (d) è rappresentata dal Contratto e dalle disposizioni di legge applicabili, pertanto il conferimento da parte del Contraente di detti dati è obbligatorio e necessario, e l'eventuale rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare e gestire correttamente il rapporto contrattuale col medesimo. Invece, in relazione alle finalità ex lett. (b) e (c) la base giuridica del trattamento dei dati dell'Appaltatore risponde al "legittimo interesse" del Committente: in questi casi, seppure il conferimento dei dati dell'Appaltatore non sia obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in quanto i dati personali acquisiti sono strettamente connessi e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, e l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire detto rapporto. L'Appaltatore è informato che per le finalità illustrate i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: Persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività di consulenza e assistenza alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg Onlus nonché a Enti pubblici per le finalità connesse alla realizzazione dell'appalto ed al finanziamento dello stesso; in relazione a detti trasferimenti la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg Onlus adotta le necessarie misure previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle successive modifiche ed integrazioni, al fine di legittimare il trasferimento (es. sottoscrizione clausole contrattuali standard). La lista dei soggetti, Titolari o Responsabili del trattamento, cui i dati potranno essere comunicati è disponibile su richiesta. La Fondazione Palazzo Coronini Cronberg Onlus rende noto che i dati personali dell'Appaltatore verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa. L'Appaltatore potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi per iscritto ai recapiti della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg Onlus, e-mail info@coronini.it, i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, in particolare il diritto all'accesso, il diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. In ogni caso, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsiasi danno, pregiudizio o sanzione, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate nei confronti di quest'ultimo a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento di dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del

Cliente/Fornitore o di chiunque collabori, a qualsiasi titolo, con lo stesso. Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali forniti per le finalità di cui al presente contratto.

Il committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg Onlus con sede a Gorizia, in viale XX Settembre 14, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è il dott. Rodolfo Ziberna in qualità di Presidente.

L'affidatario
dott.ssa Federica Codromaz
(sottoscritto con firma digitale)

Federica
Codromaz
21.09.2023
07:40:39
GMT+01:00

Il committente
dott. Rodolfo Ziberna
(sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da:
ZIBERNA RODOLFO
PRESIDENTE
Firmato il 21/09/2023 09:23
Seriale Certificato: 785927
Valido dal 04/10/2021 al 04/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA